CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 137

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Bozza, Patron e Maltauro

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 2000, N. 17 "ISTITUZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL VENETO ED INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MATERIALE DELLA VITE E DEL VINO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE ENOLOGICA VENETA" PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DEI VINI E DEI PRODOTTI TIPICI VENETI PROTETTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'11 APRILE 2024

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 novembre 2026.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 2000, N. 17 "ISTITUZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL VENETO ED INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MATERIALE DELLA VITE E DEL VINO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE ENOLOGICA VENETA" PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DEI VINI E DEI PRODOTTI TIPICI VENETI PROTETTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'11 APRILE 2024

R e l a z i o n e:

La Regione del Veneto è una delle mete turistiche più conosciute e ambite al mondo, prima assoluta in termini di presenze turistiche. Grazie al suo patrimonio culturale, al suo paesaggio e alla varietà di ambienti ed ecosistemi, è in grado di soddisfare un ampio ventaglio di esigenze e di presentare ai visitatori numerose offerte.

Oltre alle ben note ricchezze nei campi dell'arte, delle località di villeggiatura, dei patrimoni materiali e immateriali (il Veneto è una delle regioni italiane con il maggior numero di riconoscimenti UNESCO, vantando nove siti Patrimonio dell'Umanità (tra culturali e naturali), un particolare interesse riveste anche il turismo enogastronomico, ben radicato nella nostra regione e che offre un'ampia gamma di possibilità e attrattive.

Con legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta", da ultimo aggiornata nel 2023, sono state istituite le strade del vino e dei prodotti tipici del Veneto, valorizzando così i percorsi enogastronomici con finalità anche di promozione turistica del territorio.

Si ritiene di introdurre alcune modifiche all'impianto normativo, per sottolineare l'importanza delle strade del vino e dei prodotti tipici della nostra regione come patrimonio di eccellenza idoneo ad attribuire valore ai prodotti vitivinicoli riconosciuti DOCG (denominazione di origine controllata e garantita), DOC (denominazione di origine controllata), IGT (indicazione geografica tipica) e ai prodotti tipici DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta) prevedendo misure finalizzate ad accrescerne l'importanza e la riconoscibilità, secondo una visione strategica che preveda anche il coinvolgimento delle organizzazioni di gestione della denominazione (OGD) e delle organizzazioni di gestione della destinazione turistica (Destination Management Organisation - DMO) al fine di promuovere azioni di innovazione e differenziazione dell'offerta turistica connessa ai prodotti enogastronomici.

Si ricorda infatti che per quanto concerne i vini, in Veneto sono presenti quattordici vini DOCG, ventotto DOC e dieci IGT; sono invece diciotto i prodotti agroalimentari riconosciuti DOP e diciotto quelli IGP: una ricchezza di offerta da tutelare e promuovere, incentivando così anche le potenzialità turistiche.

Passando al dettaglio delle modifiche normative, dopo aver riformulato con l'articolo 1 le finalità della legge regionale 17/2000, con l'articolo 2, oltre a modificare la rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 17/2000, viene prevista una più articolata descrizione delle strade del vino e dei prodotti tipici,

prevedendo poi che la Giunta regionale definisca con autonomo provvedimento le caratteristiche del logo identificativo e della segnaletica di indicazione dei percorsi, dettando anche norme operative per caratterizzare al meglio le caratteristiche delle strade del vino e dei vari prodotti tipici che la caratterizzano; inoltre si valorizza la possibilità di avviare forme di collaborazione con la Fondazione Museo del Vino (MUVIN) e con i consorzi di tutela.

L'articolo 3 introduce una più articolata serie di disposizioni attuative da adottarsi a cura della Giunta regionale.

Con l'articolo 4 si provvede a dare una nuova articolazione dei componenti del comitato promotore, più rispondente alle esigenze delle varie realtà che operano in ambito agroalimentare; vengono espressamente inclusi anche i distretti del cibo nel novero dei componenti il comitato promotore e, dopo il riconoscimento, del comitato di gestione.

L'articolo 5 prevede di avviare forme di collaborazione anche con i consorzi di tutela e demanda alla Giunta regionale l'approvazione di criteri di priorità per l'accesso alle forme di sostegno.

Gli articoli 6 e 7 apportano alcune precisazioni al vigente testo di legge mentre con l'articolo 8 si propone una estensione delle attività che potranno beneficiare di forme di sostegno.

L'articolo 9 chiarisce cosa si intende per "prodotti tipici" ai fini della legge mentre l'articolo 10 prevede una norma transitoria che consente l'aggiornamento o l'approvazione dei simboli e della segnaletica delle strade del vino e di altri prodotti tipici, confermando la validità dell'iscrizione al registro delle strade già registrate.

Chiude l'articolo 11 che contiene la norma finanziaria.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 2000, N. 17 "ISTITUZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL VENETO ED INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MATERIALE DELLA VITE E DEL VINO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE ENOLOGICA VENETA" PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DEI VINI E DEI PRODOTTI TIPICI VENETI PROTETTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'11 APRILE 2024

Art. 1 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale ed allo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vinicola e delle altre produzioni agroalimentari, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni a denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) di cui al regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, di seguito "regolamento (UE) n. 1143/2024", nonché le produzioni e le attività ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica, promuove e disciplina la realizzazione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.".

Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, è sostituita dalla seguente: *"Strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.".*

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, è sostituito dal seguente:

"1. Le strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto sono percorsi enogastronomici, inseriti in una cornice di attrattive paesaggistiche e culturali, lungo i quali si trovano prodotti vitivinicoli agricoli, alimentari e bevande spiritose DOP o IGP di cui al regolamento (UE) n. 1143/2024.".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Le strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto sono identificate in modo uniforme sul territorio regionale mediante:

a) un simbolo identificativo regionale delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto;

b) un simbolo caratterizzante la singola strada del vino e di altri prodotti tipici del Veneto;

c) una apposita segnaletica di indicazione turistica e territoriale, conforme al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

1 ter. Al fine di fornire un'immagine coordinata del vino e dei prodotti agricoli che caratterizzano ogni strada del vino e di altri prodotti tipici del Veneto, la Giunta regionale approva i simboli e la segnaletica di cui al comma 1 bis del presente articolo.

1 quater. I soggetti gestori delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto possono stipulare appositi accordi, comunque denominati, con la Fondazione Museo del Vino (MUVIN) di cui all'articolo 6 quater, nonché con i consorzi di tutela dei vini o di altri prodotti DOP o IGP di cui al regolamento (UE) n. 1143/2024, per la promozione dei percorsi concernenti i prodotti caratterizzanti le strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto, per iniziative di degustazione guidata, per manifestazioni a carattere enogastronomico, incontri e conferenze anche a carattere informativo nonché per l'organizzazione di visite delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.".

4. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, dopo le parole: *"Le strade del vino"* sono inserite le seguenti: "*e di altri prodotti tipici del Veneto"*.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, è inserito il seguente:

"2 bis. Il riconoscimento di ciascuna strada del vino e di altri prodotti tipici del Veneto è disposto dalla Giunta regionale.".

6. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, dopo le parole: *"nell'ambito delle strade del vino"* sono inserite le seguenti: *"e di altri prodotti tipici del Veneto".*

Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede:

a) alla qualificazione dell'offerta legata al turismo enogastronomico regionale, mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità;

b) alla definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione del progetto di una nuova strada del vino e di altri prodotti tipici del Veneto predisposto dal Comitato promotore ai sensi dell'articolo 4;

c) alla definizione del disciplinare-tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto;

d) a definire la composizione del comitato promotore ai sensi del comma 3 dell'articolo 4;

e) alla definizione di omogenee attività informative, divulgative e promozionali delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto;

f) alla salvaguardia dei diritti dei soggetti gestori delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto;

g) alla definizione dei criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8;

h) alla definizione delle modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto dal Registro regionale di cui all'articolo 9 bis;
i) alla definizione delle modalità di coinvolgimento delle organizzazioni di gestione della destinazione turistica di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" al fine di promuovere azioni sinergiche di innovazione e differenziazione dell'offerta turistica.".

Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, dopo le parole: "*e la gestione delle strade del vino*" sono inserite le seguenti: "*e degli altri prodotti tipici del Veneto*".

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, è sostituito dal seguente:

"2. Possono far parte del comitato promotore i seguenti soggetti:
a) aziende agricole vitivinicole singole o associate e aziende produttrici dei prodotti agroalimentari tipici iscritte ai sistemi di controllo per la DOP o l'IGP di cui al regolamento (UE) n. 1143/2024 a cui fa riferimento la strada del vino e di altri prodotti tipici del Veneto;
b) cantine singole o associate e aziende di trasformazione dei prodotti agroalimentari tipici iscritte ai sistemi di controllo per la DOP o IGP di cui al regolamento (UE) n. 1143/2024 a cui fa riferimento la strada del vino e di altri prodotti tipici del Veneto;
c) produttori singoli o associati specializzati in altre produzioni agroalimentari caratterizzanti il territorio;
d) aziende enoturistiche, oleoturistiche, agrituristiche, di turismo rurale e fattorie didattiche;
e) consorzi di tutela dei vini o di altri prodotti DOP o IGP di cui al regolamento (UE) n. 1143/2024;
f) una o più aziende del settore della ristorazione;
g) agenzie di viaggi e turismo;
h) enoteche e botteghe del vino, pubbliche o private;
i) aziende che svolgono attività di ricezione alberghiera ed extra-alberghiera e della ristorazione;
l) imprese artigiane e commerciali collegate ai prodotti di cui al comma 1 a cui fa riferimento la strada del vino e di altri prodotti tipici del Veneto;
m) musei della vite e del vino, della cultura e delle tradizioni contadine;
n) enti locali e loro consorzi, camere di commercio, enti gestori di parchi e riserve naturali;
o) organizzazioni professionali e associazioni dei settori del vino e dei prodotti tipici del Veneto;
p) istituzioni e associazioni culturali, ambientali e ricreative con finalità attinenti agli scopi della strada del vino e di altri prodotti tipici del Veneto;
q) istituti scolastici che gestiscono i servizi di istruzione e formazione per gli ambiti di riferimento;

r) i distretti del cibo di cui al titolo III della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".".

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, è sostituito dal seguente:

"3. Il comitato di cui al comma 1 si intende costituito quando il trenta per cento delle aziende produttrici che vi partecipano sono iscritte ai sistemi di controllo per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche cui fa riferimento la strada del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.".

4. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, dopo le parole: *"al riconoscimento della strada del vino"* sono inserite le seguenti: *"e di altri prodotti tipici del Veneto".*

Art. 5 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, dopo le parole: *"il riconoscimento della strada del vino"* sono inserite le seguenti: *"e di altri prodotti tipici del Veneto".*

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, dopo le parole: *"realizza e gestisce la strada del vino"* sono inserite le seguenti: *"e di altri prodotti tipici del Veneto".*

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, dopo le parole: *"conoscenza della strada del vino"* sono inserite le seguenti: *"e di altri prodotti tipici del Veneto".*

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, dopo le parole: *"inserimento della strada del vino"* sono inserite le seguenti: *"e di altri prodotti tipici del Veneto".*

5. Al comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, dopo le parole: *"valorizzazione della strada del vino"* sono inserite le seguenti: *"e di altri prodotti tipici del Veneto".*

6. Al comma 2 ter dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, dopo le parole: *"possono associarsi a livello regionale per la loro promozione e valorizzazione"* sono inserite le seguenti: *"anche avvalendosi della collaborazione dei consorzi di tutela dei vini e di altri prodotti tipici di cui al regolamento (UE) n. 1143/2024".*

7. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, sono aggiunti i seguenti:

"2 quater. La Regione promuove il turismo enogastronomico a livello nazionale e internazionale, attraverso un'offerta turistica integrata e di qualità, anche utilizzando le risorse previste dalla programmazione di sostegno regionale, nazionale ed europea, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia.

2 quinquies. Al fine dell'accesso alle forme di sostegno di cui al comma 2 quater del presente articolo, la Giunta regionale individua i criteri di attribuzione dei contributi, in particolare con le seguenti priorità:

a) l'avvio di azioni informative e promozionali degli standard qualitativi, delle tradizioni e della sostenibilità dei prodotti tipici come definiti ai sensi dell'articolo 9, comma 3, caratterizzanti le strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto;

b) la valorizzazione e la promozione dei vitigni antichi e storici incluse le attività di ricerca ai fini della identificazione e catalogazione degli stessi;
c) l'organizzazione di eventi e manifestazioni volte alla promozione del turismo enogastronomico al fine di accrescere la reputazione dei vigneti e dei prodotti agricoli tipici come definiti ai sensi dell'articolo 9, comma 3.".

Art. 6 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, dopo le parole: *"funzionali alla realizzazione delle strade del vino"* sono inserite le seguenti: *"e di altri prodotti tipici del Veneto".*

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, dopo le parole: *"promuove l'inserimento della strada del vino"* sono inserite le seguenti: *"e di altri prodotti tipici del Veneto".*

Art. 7 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, dopo le parole: *"lungo le strade"* sono inserite le seguenti: *"del vino e di altri prodotti tipici del Veneto".*

Art. 8 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, la parola: *"creazione"* è sostituita dalla seguente: *"realizzazione"*.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, dopo le parole: *"collocati sulle strade del vino"* sono inserite le seguenti: *"e di altri prodotti tipici del Veneto".*

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, dopo le parole: *"e di valorizzazione delle strade del vino"* sono inserite le seguenti: *"e di altri prodotti tipici del Veneto".*

4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, sono aggiunte le seguenti:
"d bis) realizzazione e implementazione di siti web e di applicazioni informatiche;
d ter) organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere, eventi ed esposizioni;
d quater) avvio di forme associate fra i soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 9 bis per una gestione strategica, coordinata e sinergica delle attività delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.".

Art. 9 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed

iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. La rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, è sostituita dalla seguente: *"Prodotti tipici del Veneto."*.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, sono abrogati.

3. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini della presente legge per prodotti tipici si intendono esclusivamente quelli che beneficiano di una DOP o di una IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1143/2024.".

Art. 10 - Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 2, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva o aggiorna i simboli o la segnaletica stradale previsti dall'articolo 2, comma 1 bis, della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 come introdotto dall'articolo 2, comma 3, della presente legge.

2. Fino all'entrata in vigore delle deliberazioni della Giunta regionale di attuazione degli articoli 2 e 3 continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni.

3. Le strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto già iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge nel registro regionale previsto dall'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 mantengono di diritto l'iscrizione al registro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 bis, della legge medesima.

Art. 11 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, quantificati in euro 130.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 "Bilancio di previsione 2026-2028", allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".....3
Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".....3
Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".....4
Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".....5
Art. 5 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".....6
Art. 6 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".....7
Art. 7 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".....7
Art. 8 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".....7
Art. 9 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".....7
Art. 10 - Norma transitoria.....8
Art. 11 - Norma finanziaria.....8